

N. 09528/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09746/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9746 del 2012, integrato da motivi aggiunti proposti in data 7/11/2013, 29/11/2013, 18/04/2014, 13/06/2014, 28/08/2014, 13/11/2014, 26/03/2015, 22/04/2015, 24/04/2015 come da atti di parte da intendersi integralmente richiamati, proposti da: [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

[omissis];

per l'annullamento

del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all'art. 2, comma 3 rubricato "requisiti di ammissione" prevede l'esclusione dal

concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione all'insegnamento e per avere conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando stesso; e dell'art. 3, comma 3 stabilisce: "I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanze on line, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5", per i motivi appresso specificati;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.74 c.p.a., in considerazione dei molteplici precedenti conformi della Sezione con riferimento alla questione della legittimità della clausola di cui all'art.2, comma 3, del D.D.n.82/2012, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.

In via preliminare, il ricorso – proposto in forma di ricorso collettivo- va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti dei ricorrenti il cui nominativo è stato specificato nella memoria conclusiva depositata in giudizio da parte ricorrente in data 19 giugno 2015 che, non avendo superato le prove concorsuali, non hanno più interesse alla decisione del ricorso nel merito.

Quanto invece ai restanti ricorrenti che, come dettagliatamente indicati nella predetta memoria del 19 giugno 2015, dopo aver superato le prove concorsuali, sono stati inseriti con riserva nella graduatoria generale di merito e per i quali sono stati proposti motivi aggiunti (depositati in date 27.11.2013, 11.04.2014, 13.06.2014, 28.08.2014 e 13.11.2014), il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, come da precedenti decisioni della Sezione (cfr., ex multis, sentenza n. 11697 del 21.11.2014; n.8574 del 23 giugno 2015), da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Come è noto, la Sezione con sentenze n. 11078/2013 e n. 11697/2014 ha ritenuto fondate le censure proposte avverso la suindicata clausola del bando, sia con riferimento al profilo attinente alla data del conseguimento del titolo di studi (così ritenendo legittima la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002/2003), sia con riferimento al

mancato possesso del titolo abilitativo (così consentendo la partecipazione ai candidati privi di abilitazione, per non averla potuta conseguire a causa della mancata abilitazione delle SISS), limitatamente all'arco temporale 2008/2011, in cui il titolo abilitativo non poteva essere conseguito in considerazione delle previsioni contenute nell'art. 64, comma 4-ter, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero dal 2008, e prima dell'effettiva attivazione del TFA, disciplinati con D.M. 11 novembre 2011.

Il ricorso e i motivi aggiunti vanno pertanto accolti agli effetti della ammissione al concorso e dell'inserimento in graduatoria a titolo definitivi di quelli tra i singoli ricorrenti che trovansi effettivamente nella situazione in virtù della quale è stato pronunciato l'accoglimento delle impugnative richiamate, sempre che per ciascuno dei medesimi sussistano tutte le condizioni previste dalla legge - e, in particolare, non abbiano conseguito la laurea in un arco temporale in cui potevano conseguire il titolo abilitativo mediante frequenza delle SISS prima del 2008 o TFA dopo il 2011- che consentano la stessa ammissione.

Va, invece, respinta, in quanto generica con riferimento alla allegazione e alla prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ex art.2043 c.c. la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi derivante dalla illegittimità della procedura concorsuale per cui è causa, proposta dai ricorrenti [omissis] con motivi aggiunti depositati in data 26.03.2015 e [omissis] con motivi aggiunti depositati in data 24.04.2015.

Ed invero – premesso che con riferimento alle ricorrenti [omissis] la “riserva” risulta essere già stata sciolta dall'amministrazione – rileva il Collegio che, a prescindere da qualsiasi allegazione circa l'elemento soggettivo della fattispecie, il danno lamentato dai suindicati ricorrenti – ovvero, essere stati pretermessi nella stipula del contratto, oltre a non essere stato precisamente quantificato, non appare conseguenza immediata e diretta dei provvedimenti impugnati – ovvero, della illegittima esclusione dalla partecipazione al concorso dei candidati con diploma di laurea conseguito dopo l'anno accademico 2002/2003 e privi di titolo abilitativo (in questo caso, limitatamente all'arco temporale 2008/2011) – quanto, piuttosto, dal successivo comportamento dell'amministrazione che ha, ad avviso di parte ricorrente illegittimamente, interpretato restrittivamente tale clausola, ritenendola ostantiva alla immediata stipula del contratto.

La domanda proposta, pertanto, nei termini in cui è stata formulata, deve essere respinta.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li accoglie, nei termini di cui in motivazione.

Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta con motivi aggiunti depositati in date 26.03.2015 e 24.04.2015.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 con l'intervento dei

magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)